

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 31/01/2019

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 29/06/2017 e in data 21/08/2017, parte ricorrente, in data 28/05/2018, ha proposto ricorso, lamentando il mancato blocco da parte dell'intermediario A, in sede di presentazione all'incasso, dell'assegno circolare n. ***155, emesso dall'intermediario B, nonostante fosse noto nel sistema bancario l'allarme sulla circolazione di assegni contraffatti e, nello specifico, l'assegno *de quo* risultasse già segnalato in CAI. L'intermediario A, negoziatore, ha anche omesso di verificare la genuinità del titolo non avendo contattato l'istituto emittente; il quale ultimo, da parte sua, non ha posto in essere tutte le cautele imposte al fine di evitare eventuali clonazioni degli assegni emessi, come accaduto nella specie. Per l'effetto della mancata comunicazione, la ricorrente, confidando nella genuinità del titolo, ha concluso una compravendita consegnando un bene per l'importo di € 7.500,00. Si richiama a quanto stabilito dalla Suprema Corte, che ha ribadito più volte il principio generale secondo cui compete all'intermediario finanziario adottare ogni opportuna cautela volta ad evitare il rischio di clonazione dei titoli dal medesimo emessi e la conseguente responsabilità patrimoniale. L'intermediario A, negoziatore dell'assegno *de quo*, si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 20/09/2018, nelle quali rappresenta di aver ripreso in esame, in pendenza del ricorso, talune circostanze della vicenda, determinandosi a proporre, *pro bono pacis*, alla ricorrente la definizione conciliativa della controversia; proposta accettata dalla ricorrente, tramite la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale accettava la somma di € 3.000,00 (comprensiva delle spese sostenute per il procedimento arbitrale), a tacitazione delle proprie richieste. L'intermediario B, emittente

del titolo, si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 24/07/2018, nelle quali eccepisce, in via preliminare, l'improcedibilità per carenza di legittimazione passiva, atteso che, come indicato nel modulo compilato da parte ricorrente, il ricorso è sporto contro l'intermediario A, rispetto al quale rimane soggetto terzo ed estraneo. Nel merito, afferma di essere estranea alle contestazioni avanzate verso l'intermediario A, che avrebbe negoziato il titolo nonostante fosse stato segnalato come smarrito/rubato nella Centrale d'Allarme Interbancaria. Ritiene che non siano imputabili responsabilità di sorta, avendo pienamente assolto a quanto previsto dalla normativa di settore, essendo assurdo volerla condannare per il semplice fatto di essersi vista, senza colpa, intestare un titolo falso ed inesistente. Lamenta che le censure di controparte circa la riconducibilità alla propria negligenza della clonazione degli assegni siano del tutto inconsistenti, generiche e sfornite di ogni supporto probatorio e che finiscono per costituire una domanda (inammissibile) di natura esplorativo/consulenziale. Precisa inoltre di emettere i propri assegni in qualità di mandataria di un intermediario terzo, su moduli da questi forniti e che rispettano i requisiti standard stabiliti dalla Banca d'Italia per la stampa della materialità di tali titoli. La ricorrente, in sede di repliche, osserva, tra l'altro, che l'eccezione di improcedibilità formulata dall'intermediario B è infondata, in quanto l'intermediario terzo può certo ritenersi corresponsabile, alla luce di precedenti decisioni dell'Arbitro, secondo cui *«stante il noto onere di professionalità e di diligenza posto dalla giurisprudenza del S.C. a carico degli intermediari bancari e finanziari (v. Cass. 12/06/07 n. 13777; id. 24/02/04 n. 3729; id. 7/03/03 n. 3389), [...] compete all'intermediario l'obbligo di adottare ogni opportuna cautela volta ad evitare il rischio di clonazione dei titoli di pagamento dal medesimo predisposti e la conseguente responsabilità patrimoniale - in difetto, come nel caso di specie, di prova della violazione del dovere di custodia degli stessi da parte del correntista - in caso di loro clonazione»* (Coll. Roma, n. 4108/13; richiama anche Coll. Napoli, n. 4827/17). Tutt'al più, sulla scorta di quanto dalla stessa riferito, rileva l'istituto dell'integrazione del contraddittorio o chiamata di terzo anche dell'intermediario terzo. Ritiene infondata anche la censura di assoluta genericità e assenza di prova di quanto affermato e si chiede *«cos'altro aggiungere rispetto ai documenti depositati da questo difensore; o meglio chiarisca l'istituto resistente a quale mancanza probatoria faccia riferimento. La denuncia, (che la [ricorrente] ha dovuto presentare e che fa piena prova fino a querela di falso con le relative dichiarazioni anche di chi l'accompagnava), che non può essere generica per definizione, la copia dell'assegno ma soprattutto gli ulteriori documenti che provano il deposito del documento e la falsità dello stesso nonostante fosse giunto l'alert che quel code indicasse, appunto, la non genuinità dell'assegno, indicano la responsabilità di entrambi gli istituti resistenti e provano appieno la domanda iniziale»*. Insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede, qualora l'Arbitro lo ritenga opportuno, di disporre l'integrazione del contraddittorio con l'intermediario terzo.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, parte ricorrente chiede *«di verificare la correttezza dell'operato dei vari istituti bancari intervenuti nella vicenda e la cui cooperazione colposa ha prodotto un danno patrimoniale ingente del quale se ne chiede il risarcimento in ugual misura della perdita economica subita. Danno derivante dall'illegittima negoziazione dell'assegno circolare risultato, poi, contraffatto»*. L'intermediario A chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'intermediario B chiede che il ricorso sia, in via preliminare, dichiarato inammissibile; nel merito, rigettato. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la verifica della responsabilità dell'intermediario A (negoziatore) e dell'intermediario B (emittente del titolo) per il mancato blocco da parte

dell'intermediario A, in sede di presentazione all'incasso, di un assegno circolare, emesso dall'intermediario B, poi risultato clonato. Al riguardo, giova rammentare che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, poi ripresa anche da questo Arbitro, *“la banca negoziatrice di un assegno, prima di accreditarlo sul conto del proprio cliente, ha l'obbligo di verificare, alla stregua della speciale diligenza esigibile dal banchiere professionale, la regolarità e l'autenticità del titolo; in difetto, essa risponde del danno patito dal cliente per avere eseguito la controprestazione nei confronti del traente, fidando sull'esistenza della provvista”* (Cass. 6 giugno 2003, n. 9103). Al riguardo, si rileva che *“la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c.”* (Cass. 20 marzo 2014, n. 6513). Sussisterà quindi una responsabilità della banca ove la falsificazione sia riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo (In tal senso, cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1666/16). Preciso quanto sopra, venendo all'esame del caso di specie, per quanto concerne la posizione dell'intermediario A, rileva il Collegio che lo stesso ha stipulato un accordo transattivo con la ricorrente, la quale accettava la somma di € 3.000,00 (comprensiva delle spese sostenute per il procedimento arbitrale), a tacitazione delle proprie richieste. L'intermediario ha fornito evidenza documentale dell'intervenuta transazione, producendo copia dell'accordo transattivo intervenuto *inter partes* e copia della contabile di avvenuto accredito della somma pattuita. Il ricorrente non ha depositato repliche al riguardo. Pertanto, il Collegio ritiene che possa dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alla posizione dell'intermediario A. Per quanto concerne, invece, la posizione dell'intermediario B, rileva preliminarmente il Collegio che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da quest'ultimo formulata è infondata, atteso che, contrariamente a quanto dallo stesso affermato, il ricorso è rivolto anche contro questi e la sua condotta viene contestata sotto diversi profili (cfr. modulo di ricorso). Ciò precisato, osserva il Collegio che la domanda di integrazione del contraddittorio avanzata dal ricorrente in sede di repliche risulta del tutto inutile, oltre che inammissibile, atteso che, secondo la giurisprudenza arbitrale, non esiste la possibilità, nel procedimento ABF, di estendere il contraddittorio nei confronti di soggetti diversi da quelli originari (*ex multis*, Coll. Roma, n. 8371/16; Coll. Milano, n. 1691/18; Coll. Bari, n. 21137/18). Tuttavia, venendo all'esame del merito del ricorso, ritiene il Collegio che la domanda avanzata nei confronti dell'intermediario B sia comunque infondata e, pertanto, non possa essere accolta. Invero, alla luce della normativa e della giurisprudenza in materia, si rileva che allo stesso non possa essere addebitata alcuna responsabilità nella causazione dell'evento dannoso lamentato da parte ricorrente. Non vi è prova in atti di alcuna circostanza che possa dimostrare la riconducibilità a una qualsivoglia negligenza dell'intermediario B della clonazione dell'assegno *de quo*. Anzi l'intermediario resistente ha pienamente assolto agli obblighi previsti dalla normativa di settore, respingendo correttamente l'assegno clonato, che rappresentava un titolo falso ed inesistente.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti dell'intermediario A. Non accoglie il ricorso per il resto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5434 del 20 febbraio 2019

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS